



**PROCURA GENERALE
DELLO SPORT**

Roma, 22 novembre 2022

EMAIL

Prot. n. 5245

Preg.mi
Procuratori Federali delle
Federazioni Sportive Nazionali e
Discipline Sportive Associate

Spett.li
Procure Federali delle
Federazioni Sportive Nazionali e
Discipline Sportive Associate

**OGGETTO: ALLEGATI ALLA COMUNICAZIONE DI CONCLUSIONE DELLE
INDAGINI CON INTENDIMENTO DI DEFERIMENTO EX ART. 44,
COMMA 4, 1° CAPOVERSO DEL CODICE DELLA GIUSTIZIA
SPORTIVA**

Linea Guida ex art. 51, comma 5, del Codice della Giustizia Sportiva

1) OGGETTO DELLA LINEA GUIDA

L'oggetto della Linea Guida riguarda se - ed, eventualmente, quali – atti e/o documenti che costituiscono il fascicolo del procedimento disciplinare, il Procuratore Federale sia tenuto a trasmettere al soggetto (dove, per “soggetto” si intende sempre l'affiliato e/o il tesserato) destinatario della comunicazione di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento (di seguito, per brevità, anche “CCI”), di cui all'art. 44, comma 4, 1° capoverso del Codice della Giustizia Sportiva (di seguito, per brevità, anche “CGS”), che, testualmente, dispone “*Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che la giustificano (...)*”.

2) PREMESSA

La linea guida prot. n. 3220 del 4 giugno 2019, aveva già chiarito, con riferimento alla locuzione “*determinazione conclusiva delle indagini*” ex art. 47, comma 5, del Codice della Giustizia Sportiva, quali comunicazioni devono essere inviate al soggetto denunciante (la notizia dell’intervenuta archiviazione, nell’ipotesi di cui al comma 4 dell’art. 47 CGS; la notizia dell’intervenuto deferimento, nell’ipotesi di cui al comma 3 dell’art. 44 CGS; la notizia dell’accordo divenuto efficace, in caso di patteggiamento senza incolpazione ex art. 48 CGS).

La presente linea guida si rende necessaria anche in considerazione - in mancanza della trasmissione, a cura della Segreteria dell’Ufficio del Procuratore Federale, con la comunicazione di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento, degli atti e/o documenti che costituiscono il fascicolo del procedimento disciplinare – di alcune doglianze da parte di alcuni difensori di fiducia di alcuni soggetti destinatari della comunicazione di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento, che si sono visti negare dal Procuratore Federale la trasmissione degli atti e/o documenti del fascicolo o l’accesso a tali atti, ai sensi della Legge 241/1990, lamentando sia una possibile violazione sia del secondo principio di giustizia sportiva del CONI - che prevede la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati e degli affiliati attuando i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo -, sia le disposizioni della suddetta Legge.

Il diniego opposto dal Procuratore Federale si fondava sull’esigenza di tutela dei doveri di riservatezza cui l’organo inquirente è tenuto nello svolgimento della propria attività, oltre che a tutela delle responsabilità cui potrebbe rispondere nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza.

3) INTERPRETAZIONE

Pur considerando che:

- 1) non sono previste né la trasmissione, al soggetto interessato, con la comunicazione di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento, degli atti e/o documenti che costituiscono il fascicolo del procedimento disciplinare, né un diritto di accesso agli atti ex Legge 241/1990, poiché l’art. 44, comma 4, 1° capoverso del Codice della Giustizia Sportiva, testualmente dispone la sola comunicazione degli “elementi” che “giustificano” l’intendimento di procedere al deferimento”;

- 2) l'art. 44, comma 4, ultimo capoverso dispone che soltanto *“nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare”*;
- 3) l'art. 29, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva, nel regolare la *“Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento”* dispone che *“Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il Presidente del Collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura Federale e agli altri soggetti eventualmente indicati dal regolamento della Federazione la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; (...)”*.

a parere di questa Procura Generale dello Sport – non per ottemperare al diritto di accesso ex Legge 241/1990, bensì al solo fine di poter esercitare la facoltà, da parte del soggetto destinatario della comunicazione di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento: di poter presentare una memoria ovvero di chiedere di essere audito – se non lo sia stato già – ovvero di poter convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati, ex art. 48 del Codice della Giustizia Sportiva - a tale soggetto dovranno essere trasmessi anche gli atti e/o documenti utilizzabili a tali fini.

Il soggetto (e/o il suo difensore) al quale, con la comunicazione di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento, saranno inviati tali atti e/o documenti è tenuto a osservare il dovere di riservatezza e, quindi, a utilizzare tali atti e/o documenti solo ed esclusivamente per poter presentare una memoria o chiedere di essere audito, ovvero di poter convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati, ex art. 48 del Codice della Giustizia Sportiva.

Pertanto, qualsivoglia violazione del dovere di riservatezza ovvero un diverso utilizzo di tali atti e/o documenti dovrà essere perseguito con l'iscrizione di un procedimento a stralcio da parte del Procuratore Federale nei confronti del soggetto ovvero con una segnalazione del difensore al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

4) DETERMINAZIONE E ADOZIONE LINEA GUIDA

In conclusione, l'art. 44, comma 4, 1° capoverso del Codice della Giustizia Sportiva va interpretato – e in tal senso la Procura Generale dello Sport adotta la presente Linea Guida - nel senso che la Procura Federale dovrà trasmettere al soggetto destinatario della comunicazione di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento e/o al suo difensore di fiducia, oltre alla CCI, anche gli atti e/o documenti utilizzabili al solo fine di poter esercitare le facoltà di poter presentare una memoria ovvero di chiedere di essere audito – se non lo sia stato già – ovvero di poter convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati, ex art. 48 del Codice della Giustizia Sportiva.

L'invio di tali atti e/o documenti con la CCI non costituisce alcun aggravio all'attività della Procura Federale: la piattaforma informatica “Sistema di Giustizia Sportiva” permette, infatti, attraverso specifiche funzioni, di poter stampare tutto, o in parte, il fascicolo - che, si rammenta, deve essere tempestivamente e costantemente aggiornato – anche in formato .pdf e/o di generare un file .zip, e, quindi, poterlo trasmettere.

Tali funzioni sono descritte:

- al paragrafo 6.3 “Stampa” del Manuale Operativo (versione del 20.12.2021);
- al paragrafo 1.1.2 “Scarica zip” dell'Appendice del Manuale Operativo (versione del 03.03.2022);
- al paragrafo 1.1.4 “Stampa” dell'Appendice del Manuale Operativo (versione del 03.03.2022).

Resta inteso che è onere di ciascuna Federazione interessata quale autonomo titolare del trattamento e di conseguenza della rispettiva Procura Federale adottare, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, idonee misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio della comunicazione e condivisione dei dati personali di cui ai richiamati atti e documenti.

Il soggetto e/o il suo difensore al quale, con la comunicazione di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento, saranno inviati tali atti e/o documenti è tenuto al dovere di riservatezza in ordine a fatti e/o a dati personali di terzi ivi contenuti e, pertanto, qualsivoglia violazione di tale dovere dovrà essere perseguita con l'iscrizione di un procedimento a stralcio da parte del Procuratore Federale nei confronti del soggetto ovvero con una segnalazione del difensore al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

IL PROCURATORE GENERALE dello SPORT
F.to Ugo Taucer